

Codice A1813B

D.D. 28 dicembre 2021, n. 3923

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Domanda di Concessione breve n° To.CB104/2021 Intervento: taglio di un pioppeto ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica torrente Dora Riparia in comune di Caselette Richiedente: Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010)



ATTO DD 3923/A1813B/2021

DEL 28/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Domanda di Concessione breve n° To.CB104/2021

Intervento: taglio di un pioppeto ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica torrente Dora Riparia in comune di Caselette

Richiedente: Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010)

Visti:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 08/10/2021, protocollo in ingresso 46970/DA1813B presentata dalla Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), per effettuare il taglio della vegetazione in destra idrografica torrente Dora Riparia ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in Fascia A ed in Fascia B del PAI, Fascicolo n° To.CB.104/2021, per una superficie pari a m² 771 nel foglio 19 del Comune di Caselette (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- il PARERE IDRAULICO protocollo n. 28014/2021 del 26/10/2021, Fascicolo n. 955-2021A, pervenuto in data 26/10/2021, protocollo di ingresso n. 50495/DA1813B, della Agenzia Interregionale per il fiume,
- il verbale di fine di istruttoria della istanza di concessione redatto in data 30/11/2021 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento ricade in Fascia A ed in Fascia B del PAI, la cui competenza al rilascio della autorizzazione in linea idraulica secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 compete alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- la superficie interessata dall'intervento ricade nel foglio n° 19 del NCT del comune di Caselette,

per una superficie pari a 771 m² quasi completamente nella Fascia Fluviale A, ad esclusione di una ridotta porzione a sud (fascia B), come meglio individuata negli elaborati cartografici allegati alla istanza;

- l'intervento interessa un pioppeto in attualità di coltura per un volume complessivo di 69,5 m³ ricavato da n. 20 piante di *Populus canadensis* Clone I214.;
 - è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;
 - la superficie interessata dall'intervento risulta facilmente raggiungibile dai mezzi forestali e di trasporto, in quanto costeggiata da una strada sterrata accessibile dalla Statale 25 del Moncenisio e a seguire Strada Comunale di Rivoli proseguendo verso il viadotto A32;
 - l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
 - la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 75;
 - secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, ed in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, viene così determinato, considerando un livello di accessibilità buono. L'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 868,00 €, arrotondato all'euro inferiore come previsto dal comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004;
 - secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
 - secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- ed ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole al rilascio della concessione, Fascicolo To.CB104/2021, alla ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010) per effettuare il taglio di un pioppeto ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica torrente Dora Riparia in comune di Caselette, per una superficie stimata pari a 771 m², meglio individuata nella cartografia allegata, con determinazione del canone di concessione pari a 868,00 € subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:
- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
 - b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il PARERE IDRAULICO protocollo n. 28014/2021 del 26/10/2021, Fascicolo n. 955-2021A, espresso dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po;
 - c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - d) l'intervento di taglio dovrà essere rivolto esclusivamente all'impianto di pioppo indicato nella relazione tecnica.
 - e) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
 - f) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;
 - g) le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
 - h) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
 - i) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c), del R.D. n. 523/1904;

Considerato che l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità e, pur perseguendo fini commerciali, secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, come aggiornato dalla D.D. n° 206 del 24/01/2019, è il richiedente è tenuto al versamento anticipato del canone concessorio nella misura di 868,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Accertato che la ditta Legnami Bruno s.a.s. ha provveduto in data 23/12/2021 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone concessorio pari a 868,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 918,00 €, pagamento effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA Numero transazione 322213506009755204 Identificativo Univoco Riscossione 2130200800834635775;

Dato atto che:

- l'importo di 868,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 28014/2021 del 26/10/2021, Fascicolo n. 955-2021A, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di assentire la concessione breve Fascicolo n° To.CB.104/2021 alla ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), con sede in Via dei Caduti, 80 - 10040 Almese (To) per effettuare il taglio di un pioppeto in destra idrografica del torrente Dora Riparia ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in Fascia A ed in Fascia B del PAI, Fascicolo n° To.CB.104/2021, per una superficie pari a m² 771 nel foglio 19 del Comune di Caselette (To), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di

prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";

- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di assentire alla Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), con sede in Via dei Caduti, 80 - 10040 Almese (To) la concessione breve per uso temporaneo della superficie appartenente al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica del torrente Dora Riparia in comune di Caselette, ricadente in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a m² 771 come meglio individuata nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB104/, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione dettate con il PARERE IDRAULICO protocollo n. 28014/2021 del 26/10/2021, Fascicolo n. 955-2021A, dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, , allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; Il taglio dovrà interessare unicamente la superficie ricadente nei comuni di Caselette, foglio n° 19, per una superficie stimata pari a 0,0771 ha, meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- d) l'intervento di taglio dovrà essere rivolto esclusivamente all'impianto di pioppo indicato nella relazione tecnica.
- e) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
- f) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;
- g) le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
- h) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- i) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c), del R.D. n. 523/1904;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di 868,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

7) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8) la concessione breve codice To.CB104/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

9) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

10) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:

- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

11) questo Settore si riserva la facoltà di :

- a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
- b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni

del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

12) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

13) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

14) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

15) Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE
Settore Tecnico Regionale di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Richiesta concessione breve per taglio della vegetazione in destra idrografica torrente Dora Riparia in comune di Caselette su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A del PAI - Fascicolo n° To.CB.104/2021. Richiedente: Legnami Bruno s.a.s.

Pratica AIPo n. 955/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n. 47590 del 12.10.2021 trasmessa dal settore tecnico regionale in indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n. 26671 del 13.10.2021), con la quale si richiedeva il parere idraulico per il taglio piante in sponda destra del fiume Dora Riparia nel comune di Caselette, per un'estensione di circa 700 m².

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che le piante da abbattere sono 20 e che le stesse si trovano in sponda destra del fiume Dora Riparia;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante non ricade in alveo e sulle sponde del fiume Dora Riparia, ma su un terreno demaniale a ridosso delle sponde del corso d'acqua;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

IB/MG/mg

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la riva del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
- d. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- e. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- f. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella Botta

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)